

GIOVANNI DE MATTEIS

AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COLTIVATORI DIRETTI E

GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI

Come a Voi noto, la legge 26 febbraio 2010 n. 25, rubricata "Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative", nell'apportare modifiche in sede di conversione, ha inserito nell'art. 2 il comma 4 bis, entrato in vigore il 28 febbraio 2010, giorno successivo alla pubblicazione della Legge nella Gazzetta Ufficiale, che così dispone:

"4 bis. Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, nonché le operazioni fondiari operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA - sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e

all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà.

I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonchè dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e successive modificazioni".

Seguono disposizioni sulla copertura finanziaria dell'onere derivante dalle predette agevolazioni a carico del bilancio dello Stato.

La prima riflessione che la norma predetta impone è quella sulla sua natura di ulteriore proroga di norme preesistenti o di norma innovativa rispetto alle precedenti.

Il quesito si fonda sulla apparente contraddizione tra l'inciso iniziale "Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina" e la estensione dell'analogo trattamento tributario sia ai coltivatori diretti, che agli imprenditori agricoli professionali, con una parificazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi tra le due categorie, precedentemente oggetto di disparate opinioni.

A mio avviso, benchè sul punto si sia argomentato ampiamente, la questione è di facile soluzione, appunto distinguendo il piano delle agevolazioni tributarie concesse, da quello dei requisiti per ottenerle.

Su quest'ultimo la portata innovativa della norma è evidente, nè può essere contraddetta dall'inciso iniziale della disposizione, che risulta così formulato, non perchè intenda disporre una ulteriore mera proroga di disposizioni previgenti, ma perchè era tecnicamente inevitabile che fosse così formulata, il che è sfuggito ai più.

Infatti l'agevolazione fiscale normalmente concessa agli IATP è quella prevista dall'articolo 1 della Tariffa parte I del TUR, cioè l'aliquota dell'8%, anzichè del 15%, per il trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze, estesa anche agli IAP per effetto della parificazione tra IATP e IAP disposta dall'articolo 1, comma 5 quater del D.Lgs. 99 del 2004, istitutiva della nuova figura dello IAP, secondo il quale "qualunque riferimento nella legislazione vigente allo IATP si intende riferito allo IAP"; invece l'agevolazione delle imposte fisse di registro e ipotecaria si applica allo IAP in forza dell'articolo 1 comma 4 e articolo 2 comma 4 del D.Lgs. n. 99 del 2004, che estendono allo IAP "l'agevolazione tributarie in materia di imposizione indiretta

stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto".

Ecco perchè, per l'ennesima volta, sono costretto con disappunto, così come ho dovuto fare nelle mie note sulla legge introduttiva del patto di famiglia, a criticare l'abitudine, per la verità ormai abusata, dei commentatori a scagliarsi contro la presunta sciatteria del legislatore, laddove invece, prima di quella, pur innegabilmente spesso riscontrabile, è la mancanza di umiltà nell'analisi del testo legislativo, ad appannare la lucidità degli estensori di note tanto frettolose, quanto pretenziose.

Quindi in una norma assolutamente innovativa, come vedremo, l'inciso iniziale "al fine di assicurare le agevolazioni per la PPC", lungi dall'essere un errore o una contraddizione, rappresenta l'unica locuzione in grado di conservare l'equiparazione delle agevolazioni alle due figure del coltivatore diretto e dello IAP, accomunate nella nuova disposizione; per la verità, l'unico elemento di continuità col passato è la ribadita temporaneità delle agevolazioni, che non sono a regime, ma anche temporalmente limitate al 31 dicembre 2010:d'altronde, in una legge rubricata "proroga di termini previsti da disposizioni legislative", non sarebbe stato corretto trasformare in permanente una agevolazione che, dopo la sua introduzione con la legge 6 agosto

1954 n. 604, che ne disponeva la vigenza fino al 20 marzo 1957, ha inanellato ben sedici provvedimenti di proroga, fino all'ultimo, con scadenza 31 dicembre 2009.

Questa è la diciassettesima proroga di termini.

Chiarita così, spero, l'infondata questione sulla continuità-discontinuità della nuova norma, vediamo la sua reale portata innovativa.

Essa si articola sia in ambito soggettivo che oggettivo.

L'ambito oggettivo è delineato dalle testuali parole "gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti".

Esse definiscono essenzialmente due elementi:

- 1) che deve trattarsi di trasferimento a titolo oneroso;
- 2) che oggetto del trasferimento devono essere terreni e loro pertinenze qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti.

Sul primo punto, la misura agevolativa riguarda tutti i trasferimenti diversi da quelli per successione, donazione o altri atti a titolo gratuito diversi dalla donazione: quindi la compravendita, la permuta, la costituzione di enfiteusi, l'alienazione del diritto dell'enfiteuta o l'affrancazione del diritto del concedente, agli atti traslativi o costitutivi di

diritti reali di godimento, le rinunce, i conferimenti in società agricole, e gli acquisti per usucapione, pur in presenza, per questi ultimi, di giurisprudenza di Cassazione contraria; per quanto riguarda la comunione dei beni, se l'acquisto è effettuato da entrambi i coniugi, tutti e due devono possedere i requisiti, ma se lo effettua uno solo, e la devoluzione alla comunione legale avviene ex lege ai sensi dell'articolo 177 codice civile, ritengo errata l'opinione secondo la quale l'agevolazione spetta per il 50 per cento, se il coniuge non avente i requisiti non riconosce il carattere personale dell'acquisto ai sensi dell'articolo 179 lett. d) codice civile, poichè l'agevolazione è stata configurata originariamente con legge 6.8.1954, quando non esisteva la comunione legale degli acquisti compiuti anche separatamente, ma solo la comunione convenzionale, e non si può negare un'agevolazione ad effetti che dipendono non dalla volontà del soggetto, ma dalla legge.

Sul secondo punto, i terreni e le pertinenze, queste ultime di tipo sia abitativo che strumentale alla conduzione dei fondi, devono essere agricoli secondo gli strumenti urbanistici vigenti e quindi l'eventuale indicazione, nel certificato urbanistico, dell'esistenza di uno strumento adottato, ma non approvato, che preveda una destinazione non agricola, non impedisce di fruire

dell'agevolazione.

Qui, a mio avviso, sta la novità di maggior rilievo della norma, che, da un lato, indirettamente e limitatamente alla fattispecie agevolata, sembra contrastare con la prassi invalsa negli uffici fiscali di valutare il terreno in base ai piani urbanistici adottati, se tale valutazione è più favorevole al fisco in termini di maggior imponibile, dall'altro, impedisce che il prevedibile mutamento di destinazione non volontario del fondo infra quinquennale costituisca causa di decadenza dei benefici, gettando altresì nuova luce sulla disposizione della nota I art. 1 della Tariffa del TUR, secondo la quale si decade dall'agevolazione dell'imposta di registro all'8%, anziché al 15%, per gli IATP non equiparabili ai coltivatori diretti, in caso di destinazione dei terreni diversa dall'uso agricolo, che avvenga entro dieci anni dal trasferimento, disposizione che, modulata sulla vecchia agevolazione PPC, oggi confligge sia con la riduzione del termine da dieci a cinque anni, disposta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, sia con l'irrilevanza della mutazione non volontaria della destinazione agricola del fondo, pur se prevedibile in base allo strumento adottato, ma non ancora approvato.

Piuttosto è proprio la locuzione che fa riferimento a terreni

"qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti "a determinare problemi di coordinamento con le norme preesistenti. E ciò sia sul piano del diritto civile, che di quello tributario. Infatti, sul primo profilo, il secondo comma dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965 stabilisce che "la prelazione non è consentita, quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica"; sul secondo profilo, l'art. 4 bis della legge n. 248 del 2006 (Bersani) ha definito agli effetti tributari edificabili quei terreni utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici adottati del Comune, indipendentemente dall'avvenuta approvazione dello strumento.

Parrebbe quindi che dovrebbero essere esclusi dalla normativa riguardante i terreni agricoli quelli per i quali gli strumenti urbanistici, anche solo adottati, prevedano la destinazione edificatoria, anche se di fatto sarebbero suscettibili di sfruttamento agricolo, e ciò sia ai fini del mancato riconoscimento del diritto di prelazione, che del trattamento fiscale.

Ma si tratta di una contraddizione solo apparente.

Infatti è la stessa legge Bersani, al comma 2 dell'art. 36, a limitare la portata della definizione di terreno edificabile ai fini del DPR n. 633 del 1972 (legge IVA), del DPR n. 131 del 1986

(legge del Registro), del DPR n. 917 del 1986 (TUIR), per cui, coordinando le norme della Bersani con quella qui esaminata, se ne può trarre che, sul piano della spettanza delle agevolazioni, non valga il criterio, secondo cui un'area è da considerarsi edificabile se così qualificata da strumenti urbanistici adottati, e quindi le agevolazioni spettano al trasferimento di terreno agricolo secondo lo strumento vigente, anche se edificabile in base allo strumento adottato, ma non ancora approvato.

In definitiva, possono darsi quattro situazioni:

- 1) terreno agricolo sia per lo strumento vigente, che per quello adottato: in tal caso il trasferimento gode delle agevolazioni e compete il diritto di prelazione a chi spetta;
- 2) terreno edificabile sia per lo strumento urgente, che per quello adottato: in tal caso non spettano le agevolazioni, nè può esercitarsi il diritto di prelazione;
- 3) terreno edificabile per lo strumento vigente, agricolo per quello adottato: come per il caso precedente, nè agevolazioni, nè prelazione;
- 4) terreno agricolo per lo strumento vigente, edificabile per quello adottato: in questo caso, grazie alla nuova norma del comma 4 bis dell'art. 2, spettano le agevolazioni, ma non può esercitarsi il diritto di prelazione.

L'ambito soggettivo è quello che presenta le novità più rilevanti.

La norma prevede che le agevolazioni riguardano gli atti "posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale".

Le definizioni delle due categorie, oggi equiparate di fronte alle agevolazioni, ce le danno rispettivamente per i coltivatori diretti l'articolo 2 della legge n. 1047 del 1957, secondo cui "sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti, gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento e al governo del bestiame"; per gli IAP l'articolo 1 comma 5 quater del D.Lgs. n. 99 del 2004, secondo cui è IAP "colui il quale, in possesso di conoscenza e competenze professionali, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro": quindi non solo la persona fisica, ma anche la società di persone, di capitali o cooperativa, con la precisazione che lo statuto preveda quale oggetto sociale

l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 codice civile e che, nel caso di società di persone, almeno un socio, necessariamente l'accomandatario nelle sas possieda la qualifica di IAP, mentre nel caso di società di capitali o cooperative almeno un amministratore possieda tale qualifica e, infine, che la ragione sociale contenga l'indicazione di società agricola.

Premesso ciò, l'unica condizione, a documentale comprova della qualifica dichiarata in atto, è l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

Vengono così a cadere, come ha espressamente riconosciuto la risoluzione n. 36/E del 17 maggio 2010 dell'Agenzia delle Entrate, i requisiti precedentemente richiesti dalle legge n. 604 del 1954 per il conseguimento delle agevolazioni c.d. "PPC" e cioè la presentazione del certificato o attestato provvisorio dell'IPA sull'abitudine della lavorazione della terra da parte del beneficiario, la dichiarazione sulla idoneità del fondo alla formazione o all'arrotondamento della PPC e la circostanza che il beneficiario nel biennio precedente all'atto non abbia venduto altri fondi rustici.

Pertanto viene meno la funzione di certificazione prevista dalla legge n. 604 del 1954 da parte dell'IPA competente per i coltivatori

diretti e l'attestato di possesso della qualifica di IAP da parte dello stesso, mentre assume primaria rilevanza l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale o assistenziale tenuta presso l'INPS, che prima non rilevava, se non come elemento concorrente alla sussistenza dei requisiti.

Questa fondamentale novità comporta l'equiparazione della vecchia agevolazione PPC con quella già prevista dal D.Lgs. n. 99 del 2004 per gli IAP, cioè l'iscrizione alla gestione previdenziale, che diventa un requisito che deve già sussistere all'epoca dell'atto e che non può essere acquisito successivamente, tipo certificato provvisorio dall'IPA per i coltivatori diretti o qualifica di aspiranti IAP per gli imprenditori, da confermare successivamente. Dunque l'agevolazione si omologa alla disciplina del D.Lgs. n. 99 del 2004, più moderna e rispondente ai requisiti anche comunitari, e abbandona i criteri della vecchia agevolazione PPC, confermando sostanzialmente la normativa del D.Lgs. n. 99 del 2004, e quindi anche la normativa dell'aspirante IAP, non derogata, a condizione, peraltro anch'essa già prevista, dell'avvenuta iscrizione alla apposita gestione dell'INPS: è quest'ultima, pertanto, l'unica certificazione della quale dobbiamo munirci e allegare all'atto o menzionare e, a richiesta, esibire all'ufficio fiscale; essa, ripeto, deve preesistere all'atto e non può essere ottenuta

successivamente.

Disciplinata la copertura finanziaria all'ultimo periodo, il terzultimo e penultimo periodo della norma in esame elencano le cause di decadenza dall'agevolazione, che sono espressamente l'alienazione volontaria dei terreni o la cessazione della coltivazione e della conduzione diretta nei cinque anni dall'atto agevolato, fatte salve, però, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228, nonché dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 99 del 2004.

A tenore di dette disposizioni, la decadenza in caso di estinzione anticipata del mutuo o di vendita dei fondi acquistati con le agevolazioni è evitata in caso di alienazione o concessione del fondo, che deve conservare la destinazione agricola, in favore del coniuge, di parenti entro il 3° grado e di affini entro il 2° grado, che esercitino l'attività di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché in ogni caso di alienazione conseguente all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali, volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.

La decadenza comporta il recupero della differenza di imposta, oltre gli interessi di mora, che è imposta complementare e,

trovando causa in un fatto imputabile ad una sola delle parti contraenti, non comporta responsabilità solidale da parte del dante causa dell'acquirente, che decada dalle agevolazioni.

Da notare che l'azione di recupero dello Stato si prescrive nel sorprendentemente eccezionale termine prescrizione di venti anni dalla data di registrazione dell'atto, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 604 del 1954, tuttora vigente, caso unico nel panorama fiscale.

Il credito dello Stato è inoltre assistito da privilegio speciale immobiliare ai sensi dell'articolo 2772 codice civile, che ai sensi dell'articolo 56 comma 4 del TUR si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione.

A tal proposito, ricordo che l'art. 2772 comma 4 codice civile detta la regola generale in materia di privilegi, secondo la quale il privilegio relativo alle imposte principali e complementare non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno acquistato anteriormente sugli immobili, mentre per le imposte suppletive esso non si può esercitare in pregiudizio nemmeno dei terzi che abbiano acquistato diritti successivamente: il che ha comportato il sorgere di due scuole di pensiero sulla individuazione del momento genetico del privilegio, che secondo quella prevalente, avallata dal CNN, è il momento in cui l'atto

è stipulato, con la conseguenza che il successivo acquirente ne risponde con l'immobile, secondo quella minoritaria la data dell'atto varrebbe solo per l'imposta principale, mentre per la complementare e la suppletiva varrebbe la notifica degli atti impositivi fiscali: prudenza vuole che si segua la tesi maggioritaria in assenza di giurisprudenza difforme, anche se la logica giuridica farebbe propendere per la tesi minoritaria.

In definitiva, quindi, il credito dello Stato conseguente alla decadenza delle agevolazioni è assistito da privilegio speciale immobiliare, che si estingue decorsi cinque anni dalla data di registrazione, mentre la relativa azione di recupero si prescrive decorsi venti anni da detta data.

Resta confermata l'esenzione assoluta dal bollo ai sensi dell'articolo 21 della Tabella allegato B al DPR n. 642 del 1972 sull'imposta di bollo per i soli atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati formazione o all'arrotondamento della proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e affrancazione dei canoni enfiteutici ad esse relative e relative copie: quindi essa si riferisce sicuramente agli acquisti ex PPC, diretti alla formazione o all'arrotondamento della proprietà contadina, mentre è da verificare caso per caso per gli acquisti degli IAP.

Ulteriori agevolazioni fiscali nel settore dell'agricoltura sono quella per gli acquisti del giovane agricoltore e il compendio unico.

La prima è disciplinata dall'articolo 14, comma 5, dalla legge 15 dicembre 1998 n. 441, che stabilisce che i giovani agricoltori che non abbiano compiuto - secondo la legge stessa - o superato - secondo il D.Lgs. n. 99 del 2004 - i quaranta anni, in possesso dei requisiti per beneficiare degli aiuti previsti dal regolamento CE n. 950/97, qualora acquistino o permutino terreni, sono assoggettati all'imposta di registro al 6% (cioè il 75% dell'aliquota agevolata dell'8% prevista alla nota I dell'art. 1 della Tariffa), purchè si impegnino per almeno cinque anni al mantenimento delle condizioni previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali; agevolazione estensibile alle società cooperative o di persone, a condizione che almeno i due terzi dei soci, di età non superiore a quaranta anni, esercitino l'attività agricola a titolo principale, con la precisazione che nelle sas il requisito deve essere posseduto dall'accomandatario, e anche alle società di capitale, che abbiano per oggetto sociale la conduzione di aziende agricole, nelle quali i conferimenti dei giovani agricoltori costituiscono oltre il 50 per cento del capitale sociale e l'organo amministrativo sia costituito in

maggioranza da giovani agricoltori.

Il compendio unico si articola in compendio generale e montano.

Il compendio unico in genere è quell'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività, determinato dai piani di sviluppo regionale, considerata unità indivisibile per dieci anni, non frazionabile nè con atto tra vivi nè con trasferimento mortis causa, per effetto di vincolo trascritto nei registri immobiliari, con la conseguenza - attenzione - della nullità degli atti tra vivi e mortis causa che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico (art. 5 bis, comma 4, D.Lgs. n. 228 del 2001).

Ebbene, al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli e relative pertinenze, fabbricati compresi, in favore di coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o condurlo in qualità di coltivatore diretto o di IAP per dieci anni dal trasferimento si applicano l'esenzione dall'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo e da ogni altro genere di imposta; in caso di violazione dell'obbligo di coltivazione decennale, si incorre nella sanzione di versare le imposte non pagate, gli interessi e una soprattassa pari al 50 per cento delle imposte dovute.

Il compendio unico montano, istituito dall'art. 5 bis comma 1 della

legge 31 gennaio 1994 n. 97, lex specialis anteriore alla lex generalis (n. 228 del 2001)disciplinante il compendio unico tout court, prevede che nei territori delle comunità montane il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretto e a IATP - oggi IAP -, che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o condurlo per almeno dieci anni dal trasferimento, fruisce della medesima esenzione da ogni imposta; i terreni che lo compongono e i fabbricati pertinenziali sono indivisibili per quindici anni e non possono essere frazionati per effetto di atti tra vivi o mortis causa.

Quindi le differenze fra il compendio unico montano e quello generico sono che il primo, trascorso il periodo decennale obbligatorio di coltivazione, è vendibile per i successivi cinque anni solo in blocco, mentre il secondo anche frazionato, e che nel primo la qualifica di coltivatore diretto o IATP - oggi IAP - deve essere preposseduta all'atto dell'acquisto, mentre nel secondo può essere acquisita anche successivamente: infatti nel compendio unico montano il trasferimento deve essere in favore di coltivatori diretti o IAP, nel compendio generale, più estensivo, deve essere in favore di coloro che si impegnino a coltivare e condurre il compendio unico "in qualità" di coltivatore diretto o IAP; infine, mentre le conseguenze della decadenza delle agevolazioni sono le

medesime, nel compendio unico montano non è prevista la nullità degli atti che ne comportano il frazionamento (evidentemente non era ancora scattata nel legislatore la libido delle nullità)!.
La stessa disciplina fiscale di esenzione da ogni imposta vale per

i trasferimenti di terreni agricoli e loro pertinenze costituiti in maso chiuso ai sensi della legge della provincia autonoma di Bolzano n. 17 del 2001, con obbligo di condurre direttamente il maso per dieci anni e con le medesime sanzioni in caso di decadenza.

Ancora, per gli atti diretti a realizzare l'accorpamento di fondi rustici, attraverso la permuta di particelle o la rettificazione dei confini, le imposte dovute sono ridotte alla metà, ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 99 del 2004.

Da ultimo, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a scopo di arrotondamento o accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici o di cooperative agricole di conduzione sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e sono esenti dall'imposta catastale, se hanno per oggetto terreni situati ad una altitudine non inferiore a metri 700 s.l.m. anche parzialmente, o se sono compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale o se fanno parte di comprensori di bonifica montana.

Giovanni De Matteis

Bibliografia essenziale:

- Busani A., *L'imposta di registro*, Ipsoa, 2009, pagg. 609-659;
- Petteruti G. e Podetti D., *Problematiche concernenti i trasferimenti immobiliari nel settore agricolo*, in *Novità e problemi nell'imposizione tributaria relativa agli immobili*, Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, *Il Sole 24 Ore*, Anni IX, n. 4/2006, pagg. 190 - 247;
- Petteruti G. e Podetti D., *Agevolazioni per il coltivatore diretto e per lo IAP a seguito del c.d. decreto Mille proroghe del 2010*, in *Studi e Materiali*, Quaderni trimestrali del CNN, Ipsoa, n. 2/2010, pagg. 571 - 583.

ALCUNE CONSIDERAZIONI

SULL'ATTO PUBBLICO INFORMATICO

Nel recente Convegno di Firenze del 29 ottobre, sull'atto pubblico informatico, il prof. Francesco Alcaro, nel suo apprezzatissimo intervento introduttivo, ha evidenziato che con il documento informatico e con l'introduzione della firma digitale si afferma una ontologia degli oggetti sociali fatta di documenti, recuperata contro le negazioni idealistiche, senza alcun impoverimento del ruolo del Notaio e senza nessun mutamento del contenuto obiettivo della funzione notarile.

Ciò si realizzerebbe appunto con il documento informatico che, non avendo supporto cartaceo, non è una res, non è reificato, ma

virtuale e la virtualità esalta la funzione del documento, non condizionata della fisicità; non c'è, in senso proprio, un originale fisicamente distinto dalle copie e quindi non è distinguibile in sé una copia all'originale.

A me pare che tutto ciò, se è vero, lungi dal recupero di una oggettualità che si oppone alle negazioni idealistiche, come sostenuto dal prof. Alcaro, invece rappresenti la realizzazione inconsapevole dell'atto puro di gentiliana memoria, ovvero il culmine dell'idealismo.

L'atto informatico, dematerializzato della sua realtà cartacea, non ha altra realtà fuori dell'atto pensante che lo costituisce e lo forma, realizza la rigorosa e totale immanenza di ogni realtà nel soggetto pensante che lo pone in essere, il Notaio, l'immanenza di tutti gli aspetti della realtà nel pensiero che lo pone, con esclusione di ogni realtà al di fuori dell'atto del pensiero: che è esattamente la definizione dell'atto puro nel sistema filosofico del maggiore esponente, assieme al Croce, dell'idealismo italiano, Giovanni Gentile.

Perché questa digressione filosofica, vi starete chiedendo, che ci azzecca?

Perché essa prefigura insieme una grande possibilità e un pericolo oscuro.

Mi spiego.

La grande possibilità scaturisce dal rafforzamento che l'atto informatico comporta per la funzione notarile e per la sua esclusiva.

L'utilizzo della firma digitale, l'espansione del documento contrattuale al di là dei suoi limiti fisici, l'accentuato ritualismo delle procedure informatiche contribuiscono certamente a rivestire la figura e la funzione del notaio quasi di una sacralità, di una connotazione, pressochè liturgica, di un'attività che si eleva più in alto e della quale il notaio è il sacerdote affidabile e il custode inimitabile della certezza e della verità.

Questa nuova realtà, già sperimentata nell'ordinamento francese con la riforma del codice civile francese del 2001, perfezionata nel 2005, che ha portato al primo atto notarile informatico nel 2008 in Francia, innalzando il livello qualitativo della prestazione, potrà costituire un sicuro argine ai tentativi di liberalizzazione della professione e di devoluzione di parti di essa ad altre categorie professionali.

Occorre però tener conto che essa fa parte di un più generale disegno di innovazione informatica del sistema giustizia, a sua volta inserito in un disegno di riforma generale dell'intero

sistema giustizia, dai presupposti spesso contraddittori.

Per rimanere al confronto col sistema francese, basti pensare alle polemiche sulla separazione delle carriere dei magistrati.

Il Presidente della Camera, che è uomo d'onore, ha definito fascista e ritorno al fascismo la possibilità della sottoposizione gerarchica dei pubblici ministeri, ignorando che in Francia e in quasi tutti i Paesi dell'Europa Occidentale, fatta eccezione proprio per l'Italia, i magistrati quando svolgono funzioni di pubblico ministero operano come membri di una struttura gerarchica che fa capo al Ministro della Giustizia; pensate che in Francia la più significativa riforma in materia, del 1993, è quella che prevede che il Ministro della Giustizia può dare istruzioni ai p.m. solo in forma scritta, e non più oralmente.

Dunque, proprio in Francia, Paese guida dell'Europa, dove da un lato si custodisce nel caveau informatico centrale di Aix en Provence la sacertà degli atti notarili informatici per 75 anni, prima di trasmetterli agli archivi dipartimentali, dall'altro si perpetra la bieca rinnovazione di sistemi fascisti nell'amministrazione della giustizia.

Ma il mio non è e non vuole essere un discorso politico, ma solo sottolineare come il sistema di un Paese, quale la Francia, emblematico in Europa, possa essere preso schizofrenicamente da

un lato a modello, dall'altro additato come portatore di valori spregevoli.

E qui compare il pericolo oscuro dell'atto informatico, nelle mani di questi uomini d'onore.

Che è quello dell'esclusiva che diventa ghettizzazione, confinamento, riduzione ad alcuni campi, ad alcune materie, a determinati tipi di atto.

Ossia, come per la vendita dei farmaci si supera l'esclusiva dei farmacisti distinguendo tra medicine di base, vendibili anche al di fuori delle farmacie tradizionali, e farmaci che restano esclusivi delle farmacie, così non vorrei che a nessuno venisse mai in mente di confinare all'atto informatico, esclusivo dei notai, solo atti aventi ad oggetto determinante materia od oggetti di valore superiore ad una certa soglia, o, peggio, di lasciare al notaio l'esclusiva nell'atto pubblico informatico, consentendo ad altre categorie la redazione di scritture private autenticate cartacee, magari pure trascrivibili con la firma digitale del solo professionista, trasformando così il percorso virtuoso della informatizzazione notarile in quello esequiale del notariato, ridotto a bancomat giuridico.

A me stesso, a tutti voi e alle autorità del notariato presenti rivolgo questo monito di vigilare, perchè mai vorrei essere Antonio

che proclama l'orazione funebre sul cadavere di Cesare, ucciso
dagli uomini d'onore Bruto e Cassio!